

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Siamo venuti a conoscenza che gli organi di Controllo (*Dogane, Agenzia Entrate, G.d.f.*) in sede di verifica presso le aziende che effettuano cessioni intracomunitarie, richiedono prova di avvenuta consegna della merce ai destinatari negli altri Stati membri.

L'Agenzia delle Entrate con risoluzione 345/E del 28/11/2007 e seguenti ha più volte ribadito l'obbligo della dimostrazione dell'avvenuta consegna dei beni alla clientela comunitaria, anche in presenza di cessioni rese EXW (franco fabbrica). La prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro. (es: CMR, documento di trasporto o altro, purché sia firmato dal destinatario come ricevuta della merce.)

Al fine di evitare di incorrere in sanzioni e nel recupero dell' IVA, si consigliano i Sigg. clienti di munirsi di idonea documentazione attestante l'avvenuta consegna dei beni ai soggetti comunitari.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Beniamino Turconi